



**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**

**(Provincia di Bologna)**

**AREA TECNICA**


**SERVIZIO MANUTENZIONI**

**UNITÀ OPERATIVA VERDE**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**SERVIZI DI POTATURA, ABBATTIMENTO ED ESTRAZIONE CEPPAIE DI ALBERI DI  
PROPRIETÀ COMUNALE**

**Periodo: 01/01/2024 – 31/12/2026  
(con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2029)**



Il Responsabile del Servizio Manutenzioni  
(Dr. Giulio Pizzi)

## **SOMMARIO**

Art. 1) Oggetto e durata dell'appalto.....	3
Art. 2) Ammontare dell'appalto.....	3
Art.3) Requisiti di partecipazione.....	4
Art.4) Prescrizioni tecniche per l'esecuzione degli interventi.....	4
Art.5) Tempi di esecuzione delle prestazioni e riunioni di coordinamento.....	7
Art. 6) Numero degli interventi e prezzi.....	8
Art. 7) Stipulazione del contratto.....	9
Art. 8) Garanzie.....	9
Art. 9) Assicurazione.....	10
Art. 10) Sorveglianza e controllo sulle prestazioni.....	11
Art. 11) Pagamenti.....	12
Art. 12) Subappalto.....	13
Art. 13) Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010.....	13
Art. 14) Sicurezza sul lavoro.....	13
Art. 15) Assunzione e trattamento del Personale.....	16
Art. 16) Penali.....	18
Art. 17) Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva.....	19
Art. 18) Intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva.....	20
Art. 19) Clausola sociale.....	20
Art. 20) Danneggiamenti.....	20
Art. 21) Costo della manodopera e della sicurezza aziendale.....	21
Art. 22) Pagamento del saldo e svincolo della garanzia definitiva.....	21
Art. 23) Risoluzione del contratto.....	21
Art. 24) Risoluzione per decadenza dei requisiti morali.....	22
Art. 25) Recesso per giusta causa.....	22
Art. 26) Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare.....	23
Art. 27) Modifiche contrattuali.....	23
Art. 28) Controversie.....	23
Art. 29) Cessione del contratto e dei crediti.....	23
Art. 30) Riservatezza.....	24
Art. 31) Norma di rinvio.....	24
Art. 32) Trattamento dei dati personali.....	24
Art. 33) Criteri Ambientali Minimi.....	25
Art. 34) Altre condizioni.....	25
Art. 35) Privacy.....	25

## Art. 1) Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi di:

- a) potatura,
- b) abbattimento,
- c) estrazione ceppaie,
- d) consolidamento,  
di alberi comunali.

L'appalto ha durata dal 01/01/2024 al 31/12/2026, con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2029.

Tali servizi sono integrativi a quelli svolti in amministrazione diretta da parte del personale in forza al Servizio Manutenzioni, U.O. Verde e di quelli eventualmente affidati ad Associazioni di volontariato.

## Art. 2) Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei servizi a base di gara dell'appalto, al netto dell'IVA, è il seguente:

<b>ANNI 2024-2026</b>	
Servizi	€ 103.482,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.550,00
<b>TOTALE 2024-2026</b>	<b>€ 106.032,00</b>
<b>EVENTUALE RINNOVO 2027-2029</b>	
Servizi	€ 103.482,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.550,00
<b>TOTALE 2027-2029</b>	<b>€ 106.032,00</b>
<b>TOTALE COMPENSIVO DI EVENTUALE RINNOVO</b>	
Servizi	€ 206.964,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 212.064,00</b>

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei servizi a base di gara di € 103.482,00, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito in € 2.550,00 e non soggetto al ribasso ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. n. 81/2008.

L'incidenza della manodopera è stimata nel 62,92% dell'importo dei servizi.

E' prevista la redazione del DUVRI, in quanto i servizi prevedono interferenze con altri

lavoratori o utilizzatori degli edifici pubblici di proprietà comunale in cui vengono svolte le prestazioni.

L'appalto prevede una durata dal 01/01/2024 al 31/12/2026, con un eventuale rinnovo dal 01/01/2027 al 31/12/2029. L'opzione di rinnovo avverrà per decisione insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

### **Art.3) Requisiti di partecipazione**

L'operatore economico, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. atti a dimostrare che non sussistono in capo all'affidatario motivi di esclusione alla procedura di affidamento;

b) requisiti di carattere speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- 1) Avere realizzato un fatturato globale non inferiore ad € 103.482,00 riferito all'ultimo triennio disponibile
- 2) Esecuzione nell'ultimo triennio disponibile di almeno due servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, esercitati a favore di committenti pubblici e privati, di importo complessivo di almeno € 103.482,00 iva esclusa;
- 3) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio di rifiuti (categoria 2 bis - art. 212 comma 8 D. Lgs. 152/2006),
- 4) Iscrizione alla CCIAA per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto,
- 5) certificazione relativa alla frequenza di corso abilitante per l'uso della piattaforma elevabile PLE;
- 6) Dotazione minima di personale: 4 giardinieri operativi che appartengano alle seguenti categorie: soci, titolari, dipendenti a tempo indeterminato, lavoratori stagionali (questi ultimi devono avere almeno 150 giornate/anno).

A dimostrazione dei requisiti sopra indicati, la stazione appaltante potrà richiedere certificati, dichiarazioni ed altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'allegato XVII del medesimo decreto.

L'operatore economico, inoltre non deve aver concluso contratti o conferito incarichi né essersi avvalsi di attività lavorativa o professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165.

### **Art.4) Prescrizioni tecniche per l'esecuzione degli interventi**

I servizi che formano l'oggetto dell'appalto, possono riassumersi come di seguito indicato, salvo le altre indicazioni che, all'atto esecutivo ed al fine di assicurare una maggiore efficacia degli interventi, potranno essere impartite.

I servizi oggetto del presente appalto consistono:

1. nella potatura di esemplari arborei posti lungo viali, in parchi o comunque in aree verdi, con le seguenti finalità:
  - a. la messa in sicurezza gli alberi al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità (anche in seguito a specifiche prescrizioni della ditta incaricata di eseguire le indagini di stabilità col metodo VTA);
  - b. la riduzione degli ingombri laterali e sommitali in relazione all'adiacenza a proprietà private;
  - c. la conservazione nelle migliori condizioni strutturali e fitosanitarie degli esemplari arborei, tenuto conto dei limiti imposti dal contesto urbano nel quale sono inseriti;
2. nell'estrazione di ceppaie di alberi abbattuti negli ultimi anni e presenti nelle aree verdi.

## **Potature**

Vanno insindacabilmente seguite le linee guida "Standard europeo di potatura degli alberi".

I tagli sono da effettuarsi con forbici o seghetti a mano ben affilati e solo eccezionalmente con motoseghe.

I tagli devono comportare, a seconda del tipo di ramo e della necessità di riduzione locale della chioma, l'asportazione completa del ramo medesimo od il suo accorciamento: nel primo caso si opererà evitando tanto tagli rasi quanto la formazione di monconi e si rispetterà il collare del ramo; nel secondo caso si opererà con la tecnica del "taglio di ritorno" [con questa tecnica il taglio deve essere praticato immediatamente oltre l'inserzione di un ramo di sezione inferiore che assicuri una dominanza apicale nella branca o nel ramo oggetto di taglio].

Dovrà sempre essere effettuata la completa rimonda del secco.

Dovrà sempre essere rispettato il collare dei rami.

I tagli dovranno avvenire, per i rami verdi, su parti di diametro inferiore o uguale a 7 cm ed essere effettuati con attrezzi manuali. Tagli su sezioni superiori o l'utilizzo della motosega dovranno essere espressamente autorizzati dal Servizio Verde.

La forma naturale degli alberi o, comunque, quella acquisita e ormai non più modificabile, non devono essere snaturate dagli interventi di potatura, salvo casi di effettiva necessità.

Tutte le volte che si riscontrasse presenza di branche con corteccia inclusa, questo fatto dovrà essere segnalato ai funzionari addetti al controllo.

Per l'esecuzione dell'intervento in quota si potrà operare tanto con autoscala quanto con la tecnica del "tree-climbing", preferendo quest'ultima ove possibile.

### **Eliminazione ceppaie**

Le ceppaie potranno essere estratte con due modalità che il Direttore dell'esecuzione avrà cura di indicare all'atto dell'ordine:

- a) con l'utilizzo di attrezzo a fresa in grado di eliminare la parte legnosa della base del fusto fino ad una profondità di 8 cm dal livello di terreno, lavorazione seguita dal riporto di terreno agrario a coprire la ceppaia al livello del suolo circostante tenendo conto del calo fisiologico del materiale riportato;
- b) con apposita macchina cavaceppi o con escavatore, garantendo:
  - l'eliminazione dei residui dell'apparato radicale,
  - l'asportazione di almeno 2 mc di terreno a ridosso della ceppaia, con una profondità di scavo di 1 m,
  - la conservazione dei manufatti e delle pavimentazioni adiacenti la superficie terrosa, i quali andranno ripristinati a regola d'arte in caso di danneggiamento,
  - le buche ricavate, opportunamente segnalate per evitare incidenti, dovranno essere lasciate aperte per 15-20 gg. e le pareti interne dovranno essere cosparse di calce viva,
  - Il riempimento delle buche ricavate dovrà avvenire con terreno agrario arricchito con 40 kg/buca di ammendante compostato misto o ammendante compostato verde in polvere conforme al D. Lgs. 29/4/06 n°217, allegato 2) ed ammesso in agricoltura biologica, + 50 g/buca di prodotto biologico a base di *Trichoderma viride* vivo e vitale,
  - Il terreno, il compost e l'inoculo dovranno essere miscelati in modo da ottenere un materiale omogeneo e dovranno essere pressati nella buca onde ricavare un livello finale stabile identico a quello del terreno circostante. Il terreno utilizzato nel riempimento dovrà essere non eccessivamente umido e tendenzialmente sciolto.

### **Consolidamenti**

In caso di richiesta di consolidamento, verrà fornita alla Ditta specifica relazione con le procedure da eseguirsi sulla pianta oggetto del consolidamento, andranno comunque

seguite le “linee guida per il consolidamento” e verrà eseguito il collaudo una volta terminato il consolidamento.

### **Interventi in tree climbing**

Nelle zone non raggiungibili dai mezzi operativi o comunque dove richiesto dalla Committenza , le lavorazioni di potatura, rimonda del secco, abbattimento, ecc, dovranno essere effettuati con il sistema del Tree Climbing. Tale tecnica consente all'operatore di lavorare in completa sicurezza sulla pianta, grazie all'uso di corde e imbracature che permettono la salita, la discesa o lo stazionamento in quota senza l'uso dei “cestelli”. Gli operatori che utilizzeranno tale tecnica dovranno dimostrare di essere abilitati ad operare su fune secondo quanto previsto dall'allegato XXI del D.Lgs 81/2008 e di essere in regola con gli aggiornamenti. A tal modo le attrezzature usate dovranno essere normate e certificate.

### **Smaltimento legname**

Tutto il materiale legnoso di risulta dovrà essere gestito con una delle seguenti modalità, a scelta del Committente, che comunicherà quali scelte adottare:

- cippatura sul posto con recupero del cippato da parte dell'impresa o utilizzo diretto previo accordo con il Comune;
- recupero del materiale da parte dell'Impresa conformemente alla normativa vigente in materia di sottoprodotti o rifiuti;
- conferimento presso un centro di raccolta presente sul territorio comunale, da individuarsi a cura del committente, conformemente alla normativa vigente in materia di sottoprodotti o rifiuti;
- conferimento di quantitativi limitati (max 1 conferimento/giorno), senza alcun onere di smaltimento, separatamente per tipologia, presso i Centri di Raccolta Comunali (CdR) siti nel Capoluogo (Via Bologna 96/M) o a San Matteo della Decima (Via Nuova 38/C) previo accordo con l'Unità operativa Verde Pubblico che avrà cura di preavvisare Geovest. Per ogni chiarimento in merito agli aspetti tecnici e logistici relativi al conferimento dei rifiuti, si invita a far riferimento al gestore Geovest Srl, numero verde 800-276650 e-mail [info@geovest.it](mailto:info@geovest.it).

### **Art.5) Tempi di esecuzione delle prestazioni e riunioni di coordinamento**

L'Impresa dovrà tassativamente effettuare e completare gli interventi nei periodi indicati sullo specifico ordine della committenza.

Salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla committenza (ad es. avverse condizioni meteorologiche), una volta iniziato il servizio questo deve essere condotto con continuità,

senza giornate di interruzione e con la forza lavoro necessaria ad assicurare il rispetto dei tempi fissati.

Al fine della celere ed efficiente gestione degli ordini, l'Impresa fornirà alla Committenza un indirizzo e-mail ed un fax sempre pienamente funzionanti ai quali inviare le comunicazioni.

Verranno indette non meno di 2 riunioni di coordinamento al fine di organizzare le lavorazioni, la partecipazione da parte della ditta è obbligatoria (la convocazione avverrà 3 giorni prima della riunione) e prevede una penale di € 200,00 per ogni mancata partecipazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni).

#### **Art. 6) Numero degli interventi e prezzi**

Il numero degli interventi ed i prezzi sono indicati negli elaborati: Computo metrico-estimativo ed Elenco Prezzi unitari.

Si specifica che i prezzi offerti in sede di gara saranno applicati immutati per tutto il periodo dell'appalto senza che l'Impresa possa pretendere aumenti.

Nel Computo metrico-estimativo sono indicati gli aspetti tecnici e logistici specifici per ogni area sulla quale intervenire.

Nell'Elenco prezzi unitari sono riportati e descritti nello specifico anche tutti gli interventi non ricompresi nel Computo metrico-estimativo, ma di cui la Committenza può ordinare l'esecuzione all'Impresa.

Il ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria sarà applicato a tutti i prezzi dell'“Elenco dei prezzi unitari”.

Al raggiungimento del limite massimo di spesa il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattuale prevista.

I prezzi contenuti nel Computo metrico-estimativo e nell'Elenco prezzi unitari si riferiscono a interventi interamente finiti in ogni parte a perfetta regola d'arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'Impresa ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza degli interventi: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorra per dare gli interventi compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari all'esecuzione degli interventi, trasporti, immagazzinamenti od altro, che per quanto si riferisce a interventi provvisori ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.



Tali prezzi, nonché i fabbisogni stimati per ogni intervento, si intendono accettati a proprio rischio dall'Impresa che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e tali da consentire la formulazione di un'offerta.

#### **Art. 7) Stipulazione del contratto**

Il contratto è "a misura" ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto sarà perfezionato in conformità a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 nonché dal Regolamento comunale dei contratti.

Il Contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, né autorizzare terzi a farlo.

Le spese del contratto medesimo, le copie occorrenti, i diritti, le registrazioni ed altro sono per intero a carico della ditta aggiudicataria, senza diritti di rivalsa.

#### **Art. 8) Garanzie**

- Garanzia provvisoria: ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 120/2020 e s.m.i. non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- Garanzia definitiva: ai sensi dell'art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, con le modalità previste dal comma 5 dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La Fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

**La garanzia definitiva dovrà essere conforme agli schemi-tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193.**

#### **Art. 9) Assicurazione**

L'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo a riguardo sollevato il Comune di San Giovanni in Persiceto da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

A tal riguardo l'appaltatore si obbliga a stipulare o ad integrare eventuale contratto esistente con primaria compagnia assicuratrice, nonché a mantenere valida ed efficace per tutta la durata dell'affidamento, una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi

(RCT) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi (anche se di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali) che formano oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri.

Il massimale coperto da tale assicurazione dovrà essere pari ad almeno € 2.500.000,00, comprensivo di danni a persone, cose e per sinistro.

La richiamata assicurazione, dovrà inoltre prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori dell'appaltatore, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell'esecuzione dell'appalto.

Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore è tenuto inoltre per l'intera durata dell'appalto e suoi eventuali rinnovi e/o proroghe a produrre documentazione attestante il pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo contrattualmente prevista, al fine di comprovare l'efficacia copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

**La polizza assicurativa dovrà essere conforme agli schemi-tipo di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022 n. 193.**

#### **Art. 10) Sorveglianza e controllo sulle prestazioni.**

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle prestazioni effettuate tramite il personale addetto il quale è incaricato a:

- ✓ accertare la corrispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta alle norme contrattuali
- ✓ vigilare sull'osservanza dei termini di effettuazione delle prestazioni
- ✓ ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'adempienza da parte dell'Impresa alle norme di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

Al controllo sono preposti i seguenti dipendenti comunali:

- a) il Responsabile del Servizio Manutenzioni, dott. Giulio Pizzi,
- b) l'assistente tecnico, p.a. Gianluca Franchini,
- c) la collaboratrice tecnico-amministrativa, dott.ssa Simona Bencivenni.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'adempienza da parte dell'Impresa alle norme di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

## **Art. 11) Pagamenti**

L'appalto è finanziato con disponibilità comunali. Prima di emettere fattura, l'Impresa dovrà inviare per e-mail agli indirizzi [giulio.pizzi@comunepersiceto.it](mailto:giulio.pizzi@comunepersiceto.it) e [simona.bencivenni@comunepersiceto.it](mailto:simona.bencivenni@comunepersiceto.it), un rapporto che contenga la dettagliata descrizione delle prestazioni effettuate nel semestre. In seguito ad idonea verifica, da eseguirsi entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di lavoro, il tecnico autorizzerà l'emissione della fattura.

La ditta dovrà emettere fatture semestrali posticipate.

Il saldo finale sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura che potrà essere emessa solo previa approvazione del certificato di verifica di conformità e sempre che non risultino pendenze riguardanti sinistri aperti non regolarizzati.

Il pagamento avverrà conformemente a quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse con i riferimenti dati dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere suddivise sui vari centri di costo in base a precise indicazioni che saranno fornite.

Per effetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment" a decorrere dall'1/1/2015, per le fatture emesse nei confronti dei Comuni (e di altri Enti Pubblici), l'IVA sarà versata direttamente all'Erario. Conseguentemente il Comune scrivente non procederà al pagamento dell'intero importo (comprensivo di IVA) della fattura emessa ma solamente della parte imponibile. In ogni caso codesta Ditta dovrà continuare ad evidenziare l'IVA in fattura inserendo la seguente dicitura: **"Scissione dei pagamenti"**.

Eventuali fatture che arrivassero in formato cartaceo non potranno essere accettate e saranno restituite al mittente.

Per la fatturazione elettronica occorre riportare questo riferimento: **Codice Univoco ufficio: UFXT0G.**

In materia di anticipazione del prezzo si rimanda a quanto disposto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **Art. 12) Subappalto**

E' ammesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni.

## **Art. 13) Adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136/2010**

In merito all'entrata in vigore della Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" si fa presente che:

- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136 del 13/8/10 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto;
- l'appaltatore si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i. gli stessi soggetti si obbligano a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria". Si precisa che l'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare sarà verificato che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9, art. 3 L. 136/2010.

#### **Art. 14) Sicurezza sul lavoro**

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Al fine della verifica dell'idoneità tecnico-professionale (di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. la ditta appaltatrice dovrà (ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) autocertificare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:

- la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
- la nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;

- la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08;
- l'individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs 81/08;
- l'attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore.

La ditta appaltatrice dovrà ulteriormente autocertificare:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/08;
- di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisorie che potranno essere impiegate per lo svolgimento dell'attività;
- che i lavoratori che saranno impiegati per lo svolgimento dell'attività faranno parte (alla data di avvio dell'attività) dell'elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed avranno relativa idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione prevista dal D.Lgs 81/08.
- Prima della stipula del contratto la ditta appaltatrice dimostrerà la veridicità di quanto dichiarato fornendo le evidenze documentali.
- Prima dell'avvio dell'attività la ditta appaltatrice dovrà produrre e consegnare al Committente un Piano Operativo di Sicurezza che dia evidenza dell'organizzazione della ditta per la gestione dell'appalto oltre che dell'avvenuta effettuazione (per le attività previste dall'appalto) della valutazione dei rischi. Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere almeno i seguenti elementi (ove applicabili):

i dati identificativi della ditta appaltatrice, che comprendono:

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale;
- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte dall'impresa esecutrice e dagli eventuali lavoratori autonomi subaffidatari;
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze per ciascuna sede di lavoro;
- il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

- il nominativo del medico competente ove previsto;
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- il nominativo del Responsabile di Servizio (di cui all'art. 11 del presente Capitolato);
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi operanti per conto dell'appaltatore;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- la descrizione dell'attività in appalto, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- l'elenco delle attrezzature per i lavori in quota e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati;
- l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con le relative schede di sicurezza;
- l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- l'esito del rapporto della valutazione delle vibrazioni;
- l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni;
- le procedure complementari e di dettaglio;
- l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati.

#### Responsabilità dei cantieri e viabilità

Il Direttore di cantiere, qualora non fosse il titolare dell'Impresa, sarà individuato da quest'ultima tra i propri dipendenti o consulenti ed assumerà ogni responsabilità civile o penale sia nell'esecuzione dei servizi che in caso di incidenti. L'Impresa è tenuta a comunicare per iscritto al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio dei servizi il nome del Direttore di cantiere.

Il Direttore di cantiere dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Impresa.

L'Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né quindi riduce, comunque, la sua responsabilità.

L'Impresa è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene tutte le prescrizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi

incidente. Pertanto, la Committente e tutto il personale addetto alla sorveglianza o all'esecuzione delle opere restano completamente sollevati da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a personale e a cose, sia per quanto si riferisce ai terzi, all'Impresa ed alla Committente stessa, in conseguenza dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

In particolare, la ditta appaltatrice dovrà curare direttamente, se necessaria, la collocazione dell'idonea segnaletica di indicazione dei cantieri oggetto d'appalto e si assumerà tutte le responsabilità per eventuali danni causati alla circolazione.

L'Impresa si farà totale carico del risarcimento dei danni provocati a strade e manufatti, sia pubblici che privati, direttamente o indirettamente causati per accedere al luogo di lavoro coi propri mezzi.

Si specifica che l'Impresa dovrà utilizzare come viabilità esterna di accesso al cantiere che come viabilità interna, esclusivamente quella indicata nell'apposita planimetria.

L'Impresa dovrà, altresì curare direttamente le domande di autorizzazione e di ordinanza alla Polizia Municipale e, se necessari, ad altri enti o soggetti, per poter adempiere a quanto aggiudicatole.

L'impresa è altresì tenuta ad operare con attrezzature e modalità che rispettino tutte le normative in materia di sicurezza.

#### **Art. 15) Assunzione e trattamento del Personale**

La ditta appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta i libri matricola e paga, il registro infortuni e la documentazione comprovante la regolarità contributiva, relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza a tale obbligo l'Ente ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

La ditta si obbliga, ancorché cooperativa e pure nei confronti dei propri soci-lavoratori, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.



Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice previa esibizione da parte di quest'ultima della documentazione ufficiale (DURC) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci-lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto e previa attestazione da parte della ditta appaltatrice di avere corrisposto, oltre ai predetti importi, anche quanto dovuto al personale a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora la ditta appaltatrice risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori qualora trattasi di cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Ente, previa comunicazione alla ditta delle inadempienze predette, si riserva il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo assegnando all'appaltatore il termine massimo di 20 giorni entro cui procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. La ditta appaltatrice non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora la ditta appaltatrice non adempia entro il suddetto termine, l'Ente, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Per le inadempienze di cui sopra l'Ente si riserva inoltre di escutere la cauzione definitiva.

Alla Direzione Provinciale del Lavoro gli offerenti potranno rivolgersi per ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro.

## **Art. 16) Penali**

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a)** una penale di € 100,00 (cento euro) per ogni giorno solare di ritardo non giustificato rispetto ai tempi fissati dall'art. 5 del presente Capitolato d'onori;
- b)** una penale di € 70,00 per ogni episodio di accertata insufficiente conduzione del cantiere: mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, insufficiente pulizia delle aree verdi, dei campi giochi, ecc., grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza, mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4;
- c)** sono previste penali per danneggiamenti ai fusti degli alberi o degli arbusti. Si considera danneggiato un albero o un cespuglio sui quali siano stati effettuati tagli o scortecciamenti per una lunghezza di almeno 2 cm di lunghezza. In questo caso la penale è di € 26,00 per ogni ferita di siffatte dimensioni - in caso di più tagli o scortecciamenti sulla stessa pianta aventi lunghezza inferiore a 2 cm, si applicherà la penale di € 10,00 per ogni ferita;
- d)** una penale di € 50,00 (cinquanta euro) per mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l'esecuzione dei servizi nelle aree scolastiche, presso impianti sportivi e/edifici comunali gestiti da associazioni e/o società, per inadempienza;
- e)** una penale di € 30,00 per ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di ritardo.

L'importo complessivo della penale sarà trattenuto direttamente da quanto altrimenti dovuto all'Impresa, salvo il recupero della maggior somma eventualmente dovuta.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Qualora l'importo complessivo della penale diventi superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto.

La ditta appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta il Libro Unico del Lavoro, il registro infortuni e la documentazione comprovante la regolarità contributiva, relativi al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza a tale obbligo l'Ente ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente direzione provinciale del lavoro.

La ditta si obbliga, ancorché cooperativa e pure nei confronti dei propri soci-lavoratori, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

La ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Ente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice previo accertamento d'ufficio della regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale, compresi i soci-lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell'appalto e previa attestazione da parte della ditta appaltatrice di avere corrisposto, oltre ai predetti importi, anche quanto dovuto al personale a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

#### **Art. 17) Intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva**

Il committente ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio.

Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

### **Art. 18) Intervento sostitutivo in caso di inadempienza retributiva**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **Art. 19) Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.

### **Art. 20) Danneggiamenti**

Per tutti i danni causati dall'Impresa a piante, manufatti, impianti irrigui, superfici, ecc., essa sarà tenuta al risarcimento al Comune per la cui stima si farà riferimento alle disposizioni del vigente Regolamento comunale del verde.

L'importo della penale verrà trattenuto dall'importo delle fatture emesse ovvero utilizzando la cauzione definitiva.

### **Art. 21) Costo della manodopera e della sicurezza aziendale**

Tenuto conto di quanto contenuto nell'Atto di segnalazione n. 2 del 19/3/14 dell'A.V.C.P. (ora ANAC), l'Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire idonea documentazione che attesti che il ribasso offerto in sede di gara risulti adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza aziendale (quindi non quello relativo alle interferenze, specificato nel documento di gara "Stima dei costi della sicurezza"), il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Si specifica che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

La documentazione prodotta dall'Impresa terrà conto, oltre che degli aspetti legati al costo derivante dai contratti di lavoro in essere, anche dei fattori organizzativi, strumentali e di competenza specifica del personale impiegato, fattori che determinano la produttività complessiva del lavoro.

#### **Art. 22) Pagamento del saldo e svincolo della garanzia definitiva**

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni seguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dello 0,50% come previsto dall'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 ed allo svincolo della garanzia definitiva.

#### **Art. 23) Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione comunale risolverà il contratto nell'ipotesi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oltre che in quelle obbligatorie di cui al comma 2 e applicherà integralmente quanto previsto al citato art. 108 del codice degli appalti.

La risoluzione avverrà anche nelle seguenti ipotesi:

- a) il raggiungimento di un importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) il ritardo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi nel completamento degli interventi secondo le tempistiche stabilite ai sensi dell'art. 5.

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **Art. 24) Risoluzione per decadenza dei requisiti morali**

L'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1 del Codice.

#### **Art. 25) Recesso per giusta causa**

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

#### **Art. 26) Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il Completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

#### **Art. 27) Modifiche contrattuali**

In materia di modifiche contrattuali, si rimanda alla disciplina contenuta all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 28) Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il foro di Bologna.

#### **Art. 29) Cessione del contratto e dei crediti**

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere ad altri, in tutto o in parte, il servizio in appalto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 30) Riservatezza**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'obbligo di cui al primo capoverso non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

### **Art. 31) Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 32) Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati le parti convengono che l'esercizio da parte dell'Impresa dei diritti, di cui dall'Art. 15 al 22 del regolamento, potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. L'impresa potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Titolare del trattamento è il Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 74 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato scrivendo all'indirizzo mail-pec: [comune.persiceto@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 potrà essere contattato, anche per l'esercizio dei diritti degli interessati, all'indirizzo e-mail: [dpo@terredacqua.net](mailto:dpo@terredacqua.net) o via posta all'indirizzo DPO c/o Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 74 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO).

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giulio Pizzi, Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica (telef. 0516812805, e.mail: [giulio.pizzi@comunepersiceto.it](mailto:giulio.pizzi@comunepersiceto.it) ).

### **Art. 33) Criteri Ambientali Minimi**

I fornitori delle prestazioni dovranno impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione", adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito <http://www.minambiente.it> nella sezione GPP – Acquisti verdi, criteri ambientali minimi. Nello



specifico la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolar modo:

- I residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati "in situ" e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come paccame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora le attività suddette non possano essere svolte interamente nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono essere compostate all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati, oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere recuperate in microfiliera per la realizzazione di arredi.

#### **Art. 34) Altre condizioni**

A pena di risoluzione del contratto codesta Ditta si obbliga ad osservare il D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giovanni in Persiceto; quest'ultimo è consultabile all'indirizzo:

[https://dgegovpa.it/Sangiovannipersiceto/amministrazionetrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx?dettaglio=682;](https://dgegovpa.it/Sangiovannipersiceto/amministrazionetrasparente/DisposizioniGenerali/AttiGenerali.aspx?dettaglio=682)

#### **Art. 35) Privacy**

I dati personali sono trattati dal Comune sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo per le seguenti finalità istituzionali: gestione e manutenzione patrimonio immobiliare del Comune. Il trattamento non riguarda dati sensibili, né giudiziari. I dati sono comunicati a: Istituti di Credito, per il pagamento dei corrispettivi; agli Istituti Assicurativi, Previdenziali e Antinfortunistici per la verifica della regolarità contributiva; sono diffusi con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito Internet [www.comunepersiceto.it](http://www.comunepersiceto.it).

Nell'ambito del Comune i dati possono essere trattati da specifici Incaricati designati appositamente dal Responsabile del trattamento. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell'interessato (art. 7 e ss. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) possono essere rivolte al Titolare del trattamento Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), oppure al Responsabile del trattamento specificamente designato al riscontro dei diritti sopra riportati, nella persona dell'Arch. Tiziana Draghetti, Dirigente dell'Area Tecnica.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giulio Pizzi, Responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Area Tecnica (telef. 0516812805, e.mail: [giulio.pizzi@comunepersiceto.it](mailto:giulio.pizzi@comunepersiceto.it)).